

▪ Siccome ne' tempi addietro cantavasi la messa dal padre abate del monastero, coll' assistenza di monsignor patriarca; egli stesso a maggior pubblico decoro farà la funzione assistito e coll' intervento de' suoi canonici e del suo maestro di ceremonie, in tutto come si pratica nella chiesa cattedrale di Castello nel giorno, in cui il serenissimo principe col solito accompagnamento si porta a venerare il corpo di s. Lorenzo Giustiniano, dovendo monsignor patriarca, quando possa, cantar pontificalmente la messa.

▪ Che se poi monsignor patriarca fosse legittimamente impedito, in tal caso come non si trova esempio scritto in ordine di mancanza di patriarchi, dovrà monsignor patriarca destinare a suo piacere un altro vescovo suffraganeo per supplire alle di lui veci, il che è conforme anco a quanto si legge nei documenti citati del 1300, vale a dire, quando i vescovi si tenevano in possesso di esercitare i proprii diritti spirituali nelle chiese dei monaci.

▪ Pontificando monsignor patriarca, oppure altro vescovo, dev' esser posto nel mezzo dell' altare un settimo candeliere giusto il pontificale dei vescovi e la sedia di monsignor patriarca deve avere quegli stessi gradini, che ha nella funzione sopraddetta di san Lorenzo.

▪ Pontificando un vescovo suffraganeo in luogo di monsignor patriarca, egli non può aver baldacchino, ma soltanto lo schenale e sedia di monsignor patriarca.

▪ Nel caso che non si potesse avere che un solo vescovo, questo dovrà fare l'incontro al serenissimo in chiesa e cantare la messa, essendone un esempio recente nella funzione di san Lorenzo accaduto nell' anno 1756.

▪ Il vescovo assistente avrà la sua sedia un poco alzata col suo sgabello *in cornu Evangelii*, e dovranno stargli al fianco due sacerdoti della congregazione per le necessarie funzioni di porsi e levarsi la mitra, stando in questa funzione i canonici di Castello impegnati al servizio di monsignor patriarca.